



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
“**SANTOBONO PAUSILIPON**”  
Via Teresa Ravaschieri, 8  
(già Via della Croce Rossa, 8) – 80122 NAPOLI  
Codice Fiscale/Partita Iva n. 06854100630  
**Direzione Generale**

Prot.n. 20036 del 14/10/2021

Spett.le **R.T.I. CNS – Gruppo SAM**  
[consorzionazionaleservizi@legalmail.it](mailto:consorzionazionaleservizi@legalmail.it)  
**Ditta Coopservice**

**Al Direttore Medico P.O. Santobono**

**Al Direttore Medico P.O. Pausilipon**

**Al Dirigente del Servizio Ispettivo e  
Verifica qualità dei servizi appaltati**

**Al Direttore Esecuzione Contratto**

---

**p.c** **Al Coordinatore Area Amministrativa**

**Al Direttore UOC Acquisizione b. e s.**

**Al Direttore U.O.C. G.R.U**

**Al Dirigente UOSID Controllo Interno**

**Oggetto:** Disposizioni relative alla verifica certificazione verde Covid-19 nell'ambito delle prestazioni di cui al Contratto rep. 385/2017 per l'“*Affidamento triennale (prorogabile di un ulteriore biennio) del servizio ... di portierato, custodia ed assistenza al pubblico, ... delle strutture ospedaliere Santobono, Pausilipon e SS. Annunziata e della sede amministrativa*”.

**Premesso:**

- Che con nota prot. n. 19506 del 7.10.2021 è stata adottato e reso pubblico l'avviso sulle modalità operative da applicarsi a decorrere dal 15.10.2021, ai fini dell'accesso alle Strutture Aziendali in applicazione di quanto previsto dal D.L. 21 settembre 2021, n. 127 recante “*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*”;
- che nell'ambito della predetta nota è stato individuato, quale personale preposto alla verifica del possesso della certificazione verde Covid-19, prevista dal D.L. 22 aprile 2021, n. 52, conv. con mod. in L. 17 giugno 2021, n. 87, quello impiegato nell'esecuzione dei servizi di portierato, di cui al contratto in oggetto, con mansione di controllo dei varchi di accesso siti presso i presidi ospedalieri e la sede amministrativa aziendale, demandando ad una successiva disposizione la definizione delle modalità e dei soggetti preposti alla verifica;



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
“**SANTOBONO PAUSILIPON**”  
Via Teresa Ravaschieri, 8  
(già Via della Croce Rossa, 8) – 80122 NAPOLI  
Codice Fiscale/Partita Iva n. 06854100630  
**Direzione Generale**

**Visto:**

- Il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 recante “*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*” il quale all’art. 9, lett. a) definisce “certificazioni verdi COVID-19” “*le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2*”;
- il D.P.C.M. 17 giugno 2021 recante “*Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52*” il quale all'allegato B, punto 4, rubricato “Processo di verifica tramite App” prevede che “*il processo di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 prevede l'utilizzo di un'App di verifica installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline), garantendo inoltre l'assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo. L'app italiana, denominata VerificaC19, è conforme alla versione europea ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall'operatore in ottica di minimizzazione delle informazioni trattate ... Il flusso di utilizzo dell'app di verifica si articola nelle seguenti fasi:*
  1. *La certificazione è richiesta dal verificatore all'interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo);*
  2. *L'App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato;*
  3. *L'App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida;*
  4. *L'App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della certificazione nonché, il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa;*  
*L'interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati nell'App”;*
- il D.L. 21 settembre 2021, n. 127 recante “*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*” il quale all’art. 1, dispone che “1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
“**SANTOBONO PAUSILIPON**”  
Via Teresa Ravaschieri, 8  
(già Via della Croce Rossa, 8) – 80122 NAPOLI  
Codice Fiscale/Partita Iva n. 06854100630  
**Direzione Generale**

*prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. 5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. ... 6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati ...”*

- Le linee guida attuative della normativa citata adottate con D.P.C.M. del 12.10.2021, recante “Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale” le quali prevedono che “Nell'esercizio del potere di controllo il dirigente apicale...impartisce le modalità attuative secondo le quali i soggetti dallo stesso incaricati provvedono a effettuare materialmente le attività di controllo (siano esse costantemente attive o a campione)”

**Preso atto:**

- Che con comunicazione a mezzo mail del 7.10.2021, il Direttore dell'esecuzione del Contratto ha richiesto all'Operatore economico affidatario del servizio di portierato i nominativi delle maestranze attualmente impiegate nell'esecuzione del servizio e destinate al controllo dei varchi di accesso presso i presidi ospedalieri e la sede amministrativa aziendale;
- che con comunicazione di riscontro del 12.10.2021 l'Operatore Economico in indirizzo ha comunicato i nominativi dei Sig.ri:

**OMISSIS**

**Dato atto:**

- Che il personale elencato, in conformità alla normativa vigente, ed a quanto disposto dalla Direzione Strategica aziendale con la citata nota prot. n. 19506 del 7.10.2021, dovrà pertanto provvedere, in applicazione di quanto previsto dal D.L. n. 127/2021, alla verifica del possesso della Certificazione verde Covid-19, introdotta dal D.L. n. 52/2021, conv. con mod. in L. n. 87/2021, e dal D.P.C.M. 17 giugno 2021 recante “Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 secondo le modalità di seguito descritte:

**MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA VERIFICA**

1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sarà effettuata dal predetto personale mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4, del D.P.C.M. 17 giugno 2021, che consente unicamente di controllare l'autenticità,



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
“**SANTOBONO PAUSILIPON**”  
Via Teresa Ravaschieri, 8  
(già Via della Croce Rossa, 8) – 80122 NAPOLI  
Codice Fiscale/Partita Iva n. 06854100630  
*Direzione Generale*

- la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione;
2. A questo proposito saranno forniti, a cura dell'Amministrazione, telefoni cellulari dotati dell'applicazione necessaria all'effettuazione delle descritte operazioni di verifica;
  3. Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'art 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, (attestato di avvenuta vaccinazione, test molecolare o test antigenico rapido con esito negativo effettuato non oltre le 48 ore, attestato di guarigione dal Covid negli ultimi sei mesi) in coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo.
  4. Non è ammessa l'autocertificazione.
  5. Qualora il personale oggetto della verifica, comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19, o qualora risulti privo della predetta certificazione ovvero si rifiuti di esibirla al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, in applicazione della normativa citata, allo stesso non sarà consentito l'accesso al luogo di lavoro e sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 Dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza;
  6. Nel caso in cui si determini la situazione descritta al punto 5. che precede, il personale incaricato della verifica vietà l'accesso ai soggetti che versino in una delle ipotesi sopra descritte invitandoli ad allontanarsi e ne farà, con immediatezza, comunicazione formale alla Direzione Medica del Presidio di afferenza, nel caso di accertamento presso i varchi dei P.O. Santobono e Pausilipon, ovvero, al Dirigente del Servizio Ispettivo e Verifica qualità dei servizi appaltati di questa A.O.R.N., nel caso di riscontro presso il Varco di accesso alla Sede amministrativa aziendale;

#### **SOGGETTI SOTTOPOSTI A VERIFICA**

7. Tutto il personale dipendente dell'Azienda;
8. Al varco d'ingresso degli uffici centrali dell'AORN Santobono-Pausilipon siti in via Teresa Ravaschieri n. 8 verranno, inoltre verificati i certificati verdi del personale dell'ASL Napoli 1 Centro che presta attività ivi distaccato;
9. Tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'amministrazione, anche sulla base di contratti esterni. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono dunque soggetti all'obbligo di green pass anche i lavoratori interinali, i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi (pulizia, ristorazione, vigilanza armata ecc.), il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano posta d'ufficio o privata, destinata ai dipendenti che dovessero farsela recapitare in ufficio, i visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro).

**Sono esonerati dal possesso della certificazione verde i soggetti esenti dalla campagna vaccinale** sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata dagli enti preposti secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute. I casi di esenzione saranno comunque valutati dalle competenti Direzioni. Tale personale – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria alla competente Direzione – non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il Medico competente – ove autorizzato

dal dipendente - può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.

**È altresì esonerata dall'esibizione della certificazione verde l'utenza finale, ovvero tutti coloro che si rechino presso le sedi aziendali per l'erogazione di servizi che l'Amministrazione è tenuta a prestare (ad es. prestazioni sanitarie, ricoveri, visite ambulatoriali, prenotazioni ecc.)**

#### CADENZA DELLE VERIFICHE

10. Le verifiche saranno effettuate a campione giornalmente, all'ingresso degli Ospedali o degli uffici in misura non inferiore al 20% del personale da sottoporre a controllo. Pertanto, dovranno essere sottoposte a verifica quotidianamente un **numero minimo** di unità di personale come di seguito riportate:

Sede Amministrativa	
Mattina	Pomeriggio
20	0

P.O. Santobono	
Mattina	Pomeriggio
102	34

P.O. Pausilipon	
Mattina	Pomeriggio
36	10

adottando un criterio di rotazione tra il personale ed avendo premura di non determinare assembramenti ai varchi di accesso al fine di garantire, nel rispetto delle misure di contenimento del contagio, un adeguato distanziamento e di tutelare la riservatezza dei lavoratori sottoposti a verifica;

11. Con cadenza periodica (almeno quindicinale), e comunque ogni qual volta venga espressamente richiesto dalle Direzioni mediche di presidio o dal Dirigente del Servizio Ispettivo e Verifica qualità dei servizi appaltati di questa A.O.R.N., saranno effettuati controlli a tappeto su tutto il personale.

#### Richiamati:

- Il contratto rep. n. 385/2017 ed il successivo contratto di esercizio dell'opzione di proroga biennale, rep. n. 420 del 2.10.2020, stipulato con il RTI CNS – Gruppo SAM per l'affidamento del “*Servizio ... di portierato, custodia ed assistenza al pubblico ... delle strutture ospedaliere Santobono, Pausilipon e della sede amministrativa*”
- Il contratto di “Nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati” allegato al contratto di appalto rep. n. 385/2017 ed al successivo contratto di esercizio dell'opzione di proroga biennale, rep. n. 420 del 2.10.2020, con il quale, in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“GDPR”), Regolamento (UE) 2016/679, e al successivo D.lgs. n. 101 del 10.8.2018, con il quale l'affidatario dei



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
“**SANTOBONO PAUSILIPON**”  
Via Teresa Ravaschieri, 8  
(già Via della Croce Rossa, 8) – 80122 NAPOLI  
Codice Fiscale/Partita Iva n. 06854100630  
**Direzione Generale**

servizi appaltati è stato nominato Responsabile del trattamento dei dati raccolti nell'esecuzione dei servizi affidati, tra i quali la rilevazione della temperatura in emergenza COVID-19 ai sensi del DPCM 26/04/2020 (Allegato n. 6) e registrazione del dato in caso di rilevazione temperatura oltre i 37,5° e la gestione degli accessi;

**Considerato:**

- Che, come chiarito con la nota prot. n. 19506 del 7.10.2021, l'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma da parte del personale verificatore;

**Atteso:**

- che, in conformità al contratto di nomina dell'operatore economico affidatario del servizio a responsabile del trattamento dei dati acquisiti nell'esecuzione del servizio, stipulato tra le parti ex art. 28 GDPR, si rammenta l'obbligo, per chiunque agisca sotto l'autorità del Responsabile e abbia accesso ai dati personali, di essere incaricato e debitamente formato da parte del Responsabile del trattamento e, pertanto, si ritiene opportuno, con specifico riferimento alla presente disposizione di servizio, confermare gli impegni assunti dall'Operatore economico n.q. di responsabile del trattamento dati attraverso la sottoscrizione per accettazione del documento allegato;

**Richiamato inoltre:**

- Il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione” il quale all'art. 17, comma 1, prevede che *“Il direttore dell'esecuzione impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicati al RUP;*
- Il successivo art. 18 della medesima disposizione il quale dispone che *“Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento...”*

Per tutto quanto esposto:

**DISPONE**

Che, in esecuzione delle disposizioni introdotte con D.L. 21 settembre 2021, n. 127, il personale dipendente dell'Operatore economico Coopservice, esecutore del servizio di portierato giusto contratto d'appalto rep. n. 420 del 2.10.2020 per conto del RTI CNS – Gruppo SAM, adibito alla mansione di controllo dei varchi d'accesso aziendali e nominativamente individuato nella narrativa che precede, a decorrere dal giorno 15 ottobre 2021, proceda all'effettuazione delle verifiche finalizzate all'accertamento del possesso della certificazione verde con le modalità descritte in premessa.

**DEMANDA**

Alle Direzioni mediche di presidio ed al Dirigente del Servizio Ispettivo e Verifica qualità dei servizi appaltati di questa A.O.R.N., di provvedere alla verifica della corretta esecuzione di quanto disposto e di adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, ogni opportuna azione al fine di consentire la regolare esecuzione delle verifiche.

**INVITA**

L'esecutore dell'appalto a restituire, debitamente sottoscritta, la presente disposizione per espressa conferma degli impegni assunti, anche n.q. di Responsabile del trattamento dei dati ex art. 28 G.D.P.R.,



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
“**SANTOBONO PAUSILIPON**”  
Via Teresa Ravaschieri, 8  
(già Via della Croce Rossa, 8) – 80122 NAPOLI  
Codice Fiscale/Partita Iva n. 06854100630  
**Direzione Generale**

giusto contratto di nomina agli atti, stipulato tra le parti in data 02.07.2020 con prot. aziendale n. 12195, assicurando, come previsto dall’ art. 29 del GDPR, rubricato “Trattamento sotto l’autorità del titolare del trattamento o del responsabile”, che chiunque agisca sotto l’autorità del Responsabile e abbia accesso ai dati personali sia incaricato e debitamente formato.”

**Il Direttore sanitario**  
**f.to Dott. Vincenzo Giordano**

**Il Direttore Generale**  
**f.to Dr. Rodolfo Conenna**

Per Accettazione: **R.T.I. CNS – Gruppo SAM**

Data .....

Timbro e Firma .....

(allegare documento di riconoscimento)